



La Figura del maestro di sci straniero in Italia e nei principali Paesi Europei



30 novembre
2006

Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani



Legge 08-03-1991, n. 81

**Legge-quadro per la professione di maestro di sci e
ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina**

Legge 08-03-1991, n. 81

- Art. 12 - (Maestri di sci stranieri)
- 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.
- 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.
- 3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- 4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6.

Art. 12 - (Maestri di sci stranieri)

- 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

Art. 12 - (Maestri di sci stranieri)

- 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.

Art. 12 - (Maestri di sci stranieri)

- 3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 12 - (Maestri di sci stranieri)

- 4. La Federazione italiana sport invernali (FISI) comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6.

Sistemi di riconoscimento comunitario dei titoli professionali

- **Direttiva 89/48/CEE** del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
- **Direttiva 92/51/CEE** del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- **Direttiva 99/42/CE** del Parlamento e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale delle qualifiche.
- **Direttiva 2005/36/CE** del Parlamento e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Sistema di riconoscimento del maestro di sci straniero in Italia

- Direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- Attuata con D. Lgs. 2 maggio 1994, n. 319

Diretiva 92/51/CEE – Articolo 14

- Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda frase, o dell'articolo 5, terzo comma o dell'articolo 7, lettera a), secondo comma, seconda frase non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria l'adozione di siffatta disposizione.

Dir. 92/51/CE

richiesta di deroga ex art. 14



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25 -07- 2000
C(2000) 2272 definitivo - IT

DA NON PUBBLICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 -07- 2000

riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativamente al riconoscimento di taluni tipi di formazione professionale nel campo dello sport

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione 25/7/2000 – **Articolo 1**

- L'Italia è autorizzata a prescrivere una prova attitudinale per i candidati che intendano ottenere, al fine di stabilirsi o prestare un servizio in Italia, il riconoscimento del titolo di maestro di sci o di guida alpina e la cui formazione presenti differenze sostanziali rispetto a quella richiesta in Italia.

D. Lgs. 2 maggio 1994, n. 319

Art. 8 - (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale)

- 1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:
- a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);
- b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza o assistenza concernente il diritto nazionale;
- c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno Stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.
- c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina.

Decisione 25/7/2000 – considerando 6

- La richiesta di cui sopra si giustifica, secondo le autorità italiane, con il carattere pericoloso delle discipline sportive in questione, particolarmente accentuato dagli ambienti legati all'ambiente di natura aleatoria in cui si svolge l'attività. Secondo il governo italiano la tutela della sicurezza altrui nell'esercizio delle professioni di maestro di sci e di guida alpina in un ambiente non sicuro e caratterizzato da elementi in evoluzione costante e non prevedibili presuppone l'acquisizione di competenze tra le quali devono imperativamente figurare le capacità tecniche. Queste ultime non possono però essere certificate al termine di un semplice tirocinio di adattamento. La prova attitudinale costituisce il modo più efficace per valutare la competenza tecnica dell'attività da parte del candidato e la capacità di quest'ultimo di gestire ed organizzare i soccorsi.

Decisione 25/7/2000 – **considerando 10**

- (10) Queste considerazioni sono valide sia che il migrante intenda stabilirsi in Italia, sia semplicemente intenda prestarvi un servizio; di conseguenza per la concessione della deroga non è necessario operare una distinzione tra queste due forme d'esercizio della professione.

Decisione 25/7/2000 – **considerando 13**

- (13) L'accordo stipulato tra le associazioni professionali di maestri di sci non è ancora stato notificato alla Commissione e non è stato quindi ancora esaminato in base alle regole di concorrenza del trattato CE;

MARKT/D4/2000/8253 - FR

- **ACCORD ENTRE DES ASSOCIATIONS DE MONITEURS PROFESSIONNELS DE SKI DE L'UNION EUROPEENNE**

- **28/03/2000**

MARKT/D4/2000/8253 - FR

Definizione maestro di sci europeo

- 2. Texte
- *Etablissement.*
- 1ère résolution relative à la définition du moniteur de ski professionnel : "le moniteur de ski professionnel est habilité à emmener ses clients en toute autonomie et indépendance, sur piste et hors piste"

MARKT/D4/2000/8253 - FR

Prestazione Servizi

- 10ème résolution :
-
- **La prestation de services se définit par les critères énumérés à l'annexe VI.**

Prestazione Servizi – Annexe VI

- **I Définition de la libre prestation de services**
- 1) Le moniteur ne peut qu'intervenir avec un groupe de son pays d'origine;
- 2) Si le moniteur reste sur place et attend des clients du même pays d'origine que soi ou d'un autre pays, on considère qu'il est établi;
- 3) Le moniteur peut rester dans le pays d'accueil de ski pour une totalité de quatre semaines pendant une saison;
- 4) Le moniteur ne peut que travailler sur les pistes balisées pour les pays qui l'exigent;
- 5) Le moniteur doit déclarer auprès du maire de la station son intention de travailler et la durée de son séjour au moins un mois en avance. Il doit aussi produire le justificatif délivré par les autorités compétentes qui lui permet d'exercer la prestation. Pour cela, il devra se présenter physiquement à la mairie de la station d'accueil à la commencement de la prestation pour que celle-ci puisse s'assurer du justificatif et l'identité du porteur;
- **II Test relatif à la libre prestation de services qui permet l'obtention du justificatif nécessaire**
- 1) Le test se déroulera pendant une journée et sera organisée par le pays d'accueil de façon suffisamment régulière;
- 2) Il y aura un test d'aptitude qui sera constitué de trois parties indissociables et non-capitalisées :
 - capacité linguistique minimale;
 - capacité technique
 - éléments relatifs à la sécurité.

Attuazioni Regionali

- Limitazioni temporali
- Autorizzazioni
- Comunicazioni

■ FINE

